



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N°...65... DEL 01.12.2015

Oggetto: ordinanza per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, contenenti amianto, abbandonati in Zona ASI, su di un'area riportata nel Catasto Terreni al fg. di mappa 26 p.lla 310.

PREMESSO CHE:

- la legge n. 257 del Marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell'amianto in Italia, a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, in quanto anche se a bassissime concentrazioni, la fibra d'amianto a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche, della dimensione ridotta e della forma allungata, può rimanere sospesa nell'aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;
- il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto stabilisce:
 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 2. (...);
 3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

Tutto ciò premesso

Atta la nota della P. L. prot. n. 27/AMB/13 del 05/09/13, registrata in atti con Prot. N°45426 del 07/09/13, con la quale si informa che in data 05/09/13 è stata sottoposta a sequestro di polizia giudiziaria, per violazione ai sensi dell'art. 347. C.P.P. in loc. Zona ASI " un area di circa mq 30 - sul quale sono depositate ad opera di ignoti 3 cumuli di onduline contenenti amianto ", la suddetta zona fa parte di una più ampia area, catastalmente identificata al Fg. 26 part. 310 del Comune di Giugliano in Campania, di proprietà del " CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI " con sede in Napoli alla Via D. Morelli N°75;

PRESO ATTO che dal sopralluogo effettuato in data 21/11/13, da parte del personale di questo settore in località Zona ASI, è emerso che nell' appezzamento di terra allibrato nel Catasto al fg. 26 p.lla 310, risultano abbandonati in modo incontrollato:

- rifiuti speciali pericolosi costituiti da N°4 cumuli di lastre contenenti amianto in gran parte lesionate, per un quantitativo presunto di circa Kg. 5.000 ;
- sterpaglie e rami secchi.

La proprietà dell' appezzamento di terreno di cui sopra risulta essere del " Consorzio di Sviluppo Industriale di Napoli " con sede in Napoli alla Via D. Morelli N°75;

RILEVATO che non è stato possibile accertare l'identità degli autori dell' abbandono;

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che il proprietario dell'area non ha adottato le più elementari misure atte ad assolvere il dovere di normale diligenza, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell' accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell' area, con ciò configurando comportamento colposo.

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, la violazione dell' art.192, comma 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area e quindi di soggetti responsabile della grave situazione di abbandono di rifiuti speciali pericolosi.

ORDINANZA SINDACALE (SETTORE AMBIENTE) N°.....12015

VISTA la comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, di avvio del procedimento finalizzato alla emissione dell'ordinanza commissariale per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti amianto Prof. N° 9904 del 28/02/14, regolarmente notificata al proprietario della area in oggetto, con il quale si fissava il termine di 7 gg. dal ricevimento dello stesso avvio per depositare presso il Settore Ambiente memorie scritte e/o osservazioni, e quant'altro riterrà opportuno ai fini difensivi;

PRESO ATTO che, alla data odierna, non risultano essere pervenute memorie scritte e/o osservazioni, da parte del CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI, in merito all'esecuzione degli adempimenti richiesti con l'avvio del procedimento sopra richiamato;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- la Legge 27.03.1992 n° 257- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- gli artt. 246 - 256 del D. Lgs. N°81/08 - Protezione dei rischi connessi dall'esposizione all'amianto;

ORDINA

al " CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI " con sede in Napoli alla Via D. Morelli N°75, nella figura del rappresentante legale o Commissario pro tempore, quale proprietario dell'area di che trattasi, per i motivi espressi in narrativa di procedere a proprie cure e spese, ad effettuare, quanto segue:

1. **MESSA IN SICUREZZA** dei rifiuti pericolosi contenenti amianto e dell'area in oggetto, da effettuarsi entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica del presente atto.
Tale operazione dovrà essere eseguita secondo le procedure riportate al punto 3 art. 2 della Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPA Campania N°0355 del 20/04/13 e previa acquisizione del dissequestro del sito da parte dell'A. G.
2. **RIMOZIONE DEL MATERIALE** contenente amianto nel rispetto di quanto prescrive il D.M. 06 settembre 1984 e il D.Lgs.277/91 previa presentazione di uno specifico piano di lavoro, ai sensi del commi 2 - 4 art. 256 del D.Lgs 81/08 redatto dalla ditta incaricata, che deve essere iscritta all'albo smaltitori cat. IOa (art. 256 c.) D.Lgs 81/08), al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA2NORD, entro 5 (dieci) giorni dalla notifica della presente ordinanza.
All'avvenuta presentazione del piano di lavoro all'ASL dovrà essere data copia al Comune di Giugliano in Campania Settore Ambiente.
La rimozione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto depositati nonché il trasporto degli stessi in un centro di smaltimento autorizzato, dovrà avvenire entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente ordinanza. Ad avvenuta rimozione del materiale contenente amianto, dovrà essere inviata copia del " formulari di identificazione rifiuti " comprovante l'avvenuta smaltimento dei rifiuti e materiali, conformemente alla vigente normativa.

INFORMA CHE

- in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica dello stesso;
- Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Anisio Pirozzi e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campeno, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza sia notificata tramite messo notificatore del Comune di Napoli al:
- " CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI " con sede in Napoli alla Via D. Morelli N°75.

ORDINANZA SINDACALE (SETTORE AMBIENTE) N°/2015

CORSO CAMPANO, 200 - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
TELEFONO (081) 896.53.08 - FAX (081)896.53.34

• di trasmettere copia della presente:

- 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli;
- 2) Città Metropolitana di Napoli - Piazza Matteotti, 1 - 80143 Napoli;
- 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord - Settore Ambiente - p.zza Trieste e Trento - 81031 Aversa (CE);
- 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
- 5) A.R.P.A. Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F - 80143 Napoli;
- 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione - Corso N. Terraciano, 10 - 80078 Pozzuoli (NA);
- 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) - viale dell'Acquario, 1;
- 8) Comando Stazione Carabinieri di Verceturo, via Lago Patria, 181 - 80014 Giugliano in Campania (NA);
- 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) - Via A. Giardini, 1;
- 10) Comando della Polizia Locale - SEDE;

che copia del presente Provvedimento venga :

- affisso all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottenimento di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.



ORDINANZA SINDACALE (SETTORE AMBIENTE) N°...../2015

CORSO CAMPANO, 200 - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
TELEFONO (081) 895.63.08 - FAX (081) 895.63.34